



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI VITERBO SEZIONE 02

riunita con l'intervento dei Signori:

- DLICICCO ENNIO Presidente
- CERCOLA FRANCESCO
- SPADAFORA PILERIO Relatore
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 2186/02  
depositato il 27/12/2002

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n.125200200165626 32 TERRENI  
contro CONSORZIO DI BONIFICA DELLA VAL DI PAGLIA SUPERIORE

difeso da:

FERRAZZANI ROBERTO

VIA MARCONI N.17 01100 VITERBO VT

proposto dal ricorrente:

MOSCINI GIUSTINO

VIA GRAMSCI 01018 VALENTANO VT

difeso da:

ACCIARI MARIA LUISA

VIA MATTEOTTI N.15 01100 VITERBO VT

altre parti coinvolte:

S.E.A.L. SPA

SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 2186/02

UDIENZA DEL

27/05/2003 ore 10:00

SENTENZA

N°

161

PRONUNCIATA IL:

17.05.2003

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

16 SET, 2003

Il Segretario



(segue)

VIA MONTE SACRO N 31 01100 VITERBO VT

S.R.T. S.P.A

CORSO RISORGIMENTO N. 34 86170 ISERNIA IS

difeso da:

PARADISO ANNA

VIA G. MATTEOTTI N.73 01100 VITERBO VT

SEZIONE

N° 02

REG.GENERALE

N° 2186/02

UDIENZA DEL

27/05/2003 ore 10:00

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso n. 2186/02, il sig. MOSCINI GIUSTINO impugnava la cartella esattoriale n. 12520020016562632 con la quale il Consorzio di Bonifica Val di Paglia Superiore richiedeva il contributo generale di bonifica. Il ricorrente rilevava l'illegittimità e nullità della cartella per omessa indicazione del giudice competente per l'opposizione e per l'indeterminatezza dei terreni ai quali si riferiva la richiesta. In ogni caso i terreni di sua proprietà nessun vantaggio avevano tratto non essendo stati interessati alle opere compiute dal Consorzio.

Il Consorzio, richiamata la potestà impositiva dei contributi in discussione (ex art. 59 comma 2, R.D. 13.2.1933 n. 215), sottolineava che la cartella atteneva alla quota consortile per spese generali e che comunque, anche nell'ipotesi di opere eseguite nel comprensorio, era irrilevante l'utilità ricavabile dal singolo consorziato per i lavori afferenti l'intera comunità.

Interveniva in giudizio l'Ente di riscossione tributi (S.R.T.) e rilevava la tardività dell'atto di chiamata in causa, l'inesistenza della nullità della cartella e comunque la sanatoria di eventuali nullità per effetto dell'impugnazione.

Con successiva memoria la parte ricorrente chiedeva che venisse ordinato al Consorzio di depositare il piano di riparto attinente al contributo richiesto e disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica delle opere.

Ciò premesso la Commissione dichiara preliminarmente infondata l'eccezione di carattere procedurale sollevata dalla S.R.T. atteso che l'Ente è stato messo in condizione di partecipare al giudizio e di svolgervi in modo ampio le proprie difese.

Nel merito il ricorso è da accogliere senza espletamento di consulenze tecniche. Il Consorzio non ha ritenuto, infatti, di dover indicare le opere effettuate nel territorio di propria competenza né produrre la documentazione posta a base dell'addebito contributivo, in altri termini di rendere note le ragioni della richiesta contenuta nella cartella impugnata. L'atto risulta così inficiato da difetto assoluto di motivazione e per tale motivo va annullato.

In base alla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Civ. SS.UU. n. 8960/96) l'assoggettamento a contributo di bonifica ha come necessari presupposti: la proprietà dei beni situati nel comprensorio e l'utilità a questi derivata dalle opere di bonifica. La natura corrispettiva del contributo comporta, infatti, che il beneficio ricavato debba essere specifico e diretto con riferimento al singolo bene, di guisa che si traduca in una qualità del fondo.

Tali requisiti non sono stati forniti nella fattispecie. Ne consegue l'accoglimento del ricorso. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso annulla la cartella esattoriale impugnata. Spese compensate.

Il Relatore-Estensores  
Spadefora

Il Presidente  
Di Cicco

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
VITERBO

LA PRESENTE COPIA SI RILASCI  
IN CARTA LIBERA PER GLI USI  
CONSENTITI DALLA LEGGE  
VITERBO, 2006 0316

IL SEGRETARIO